



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020 – Email: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PROGETTO UNITIRRENO
MONITORAGGIO AMBIENTALE

Zona: Tratto di mare antistante Mazara del Vallo
Periodo: Progetto “UNITIRRENO” dal 17/02/2026 al 30/06/2026;
Richiedente: POLISERVIZI s.r.l.
Responsabile: Sig. Luciano MANIGLIO

Il sottoscritto C.F. (CP) Stefano LUCIANI, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo,

VISTA l’istanza prot. 041RM26 datata 21/01/2026 presentata dalla Soc. “Poliservizi S.r.l”, con la quale è stata richiesta l’emissione di un’Ordinanza di sicurezza della Navigazione per eseguire un’attività di monitoraggio ambientale attraverso strumentazione Rov e benna di Van Veen nell’ambito del progetto “UNITIRRENO” con l’ausilio delle unità navali M/b Do e M/b Re;

VISTO il nulla-osta prot. n. 035/26 datato 09.02.2026 della Sezione GeoMetOc dello Stato Maggiore della Marina Militare;

VISTO il nulla-osta protocollo M_D MSICIL RG26 n. 003815 datato 12/02/2026 del Comando Marittimo Sicilia;

VISTO il nulla-osta prot. M_D MMIDROGE RG26 n. 0001497 datato 12/02/2026 dell’Istituto Idrografico della Marina;

VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 1085/77 (G.U. del 17.02.98);

VISTA la Legge n. 616 del 05/06/1962 sulla Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare ed il relativo Regolamento approvato con DPR n.435 del 08/11/91;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del Regolamento d’esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, dell’ambiente e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento dei lavori che trattasi nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario marittimo ed in ogni caso sino al limite esterno delle acque territoriali italiane così come determinate dal D.P.R. 816/ 77;

RITENUTA la necessità di disciplinare, con propria Ordinanza, l’uso dei tratti di mare interessati ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

RENDE NOTO

che a decorrere dal **17 febbraio 2026** e fino al **30 giugno 2026**, la società Poliservizi con l'ausilio delle unità navali **M/b Do** e **M/b Re**, eseguirà un'attività di monitoraggio ambientale attraverso strumentazione Rov e benna Van Veen, nell'ambito del progetto "UNITIRRENO", precisamente nei punti con le seguenti coordinate (meglio evidenziate nello stralcio cartografico in allegato 1 alla presente ordinanza):

Id	WGS84 - EPSG 4326					
	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine
1	37,644	12,546	37°38'38.34"N	12°32'45.85"E	37°38.639'N	12°32.764'E
2	37,643	12,545	37°38'34.38"N	12°32'42.81"E	37°38.573'N	12°32.713'E
3	37,641	12,545	37°38'26.92"N	12°32'40.46"E	37°38.449'N	12°32.674'E
4	37,634	12,537	37°38'0.63"N	12°32'13.43"E	37°38.01'N	12°32.224'E
5	37,633	12,536	37°37'57.5"N	12°32'8.11"E	37°37.958'N	12°32.135'E
6	37,632	12,534	37°37'56.06"N	12°32'1.46"E	37°37.934'N	12°32.024'E
7	37,630	12,503	37°37'46.73"N	12°30'11.5"E	37°37.779'N	12°30.192'E
8	37,630	12,490	37°37'47.2"N	12°29'23.11"E	37°37.787'N	12°29.385'E
9	37,631	12,481	37°37'51.37"N	12°28'52.52"E	37°37.856'N	12°28.875'E
10	37,634	12,473	37°38'1.76"N	12°28'22.0"E	37°38.029'N	12°28.367'E
11	37,639	12,460	37°38'20.83"N	12°27'37.69"E	37°38.347'N	12°27.628'E
12	37,653	12,432	37°39'9.53"N	12°25'56.41"E	37°39.159'N	12°25.94'E
13	37,666	12,407	37°39'56.24"N	12°24'23.91"E	37°39.937'N	12°24.399'E
14	37,671	12,396	37°40'14.75"N	12°23'44.65"E	37°40.246'N	12°23.744'E
15	37,674	12,389	37°40'25.31"N	12°23'18.64"E	37°40.422'N	12°23.311'E
16	37,680	12,368	37°40'49.63"N	12°22'6.54"E	37°40.827'N	12°22.109'E
17	37,652	12,558	37°39'6.61"N	12°33'28.6"E	37°39.11'N	12°33.477'E
18	37,655	12,561	37°39'17.06"N	12°33'40.41"E	37°39.284'N	12°33.673'E
19	37,656	12,563	37°39'19.93"N	12°33'45.79"E	37°39.332'N	12°33.763'E
20	37,656	12,565	37°39'23.36"N	12°33'54.07"E	37°39.389'N	12°33.901'E
21	37,657	12,566	37°39'25.22"N	12°33'57.13"E	37°39.42'N	12°33.952'E
22	37,657	12,567	37°39'26.22"N	12°34'1.26"E	37°39.437'N	12°34.021'E
23	37,659	12,569	37°39'33.66"N	12°34'8.86"E	37°39.561'N	12°34.148'E

Le suddette unità, per tutta la durata dei lavori, dovranno essere considerate **NAVE CON MANOVRABILITA' LIMITATA** ai sensi della regola 3) lett. II) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare.

ORDINA

Art.1 Divieti

A decorrere dal **17 febbraio 2026** e fino al **30 giugno 2026**, nei tratti di mare di cui al rende noto di volta in volta interessati dalle attività di monitoraggio ambientale in premessa richiamate, per quanto ricadenti nella giurisdizione di questa Autorità Marittima, e per una distanza di sicurezza di almeno 0.5 miglia nautiche dalle unità impiegate nelle operazioni in parola, sono **vietate le seguenti attività**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;

- ogni attività connessa all'uso del mare che possa arrecare intralcio alle unità con manovrabilità limitata.

Le unità in transito in prossimità della **M/b Do** e della **M/b Re**, dovranno procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che dovessero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio dalla unità impegnate nelle operazioni in parola.

Art. 2 Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 Prescrizioni per i Comandanti delle M/b Do, M/b Re e per il responsabile delle operazioni

I Comandanti della M/b Do e della M/b Re, nonché il responsabile delle operazioni per conto della Società richiedente, ciascuno per l'ambito di rispettiva competenza, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.1. Comunicare giornalmente l'inizio e la fine dell'attività alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo;
- 1.2. Assicursi che le operazioni abbiano luogo solo in condizioni meteo marine favorevoli e che le stesse non siano eseguite o siano sospese in presenza di scarsa visibilità;
- 1.3. Disporre un'adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di almeno 0.5 miglia nautiche;
- 1.4. In caso di nebbia, foschia, forti piovoschi o comunque all'insorgere di condizioni meteo marine tali da limitare la visibilità, le navi dovranno emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alla regola 35 del "Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare 1972";
- 1.5. Comunicare a questa Capitaneria di Porto l'eventuale sostituzione delle unità;
- 1.6. Le unità navali **M/b Do** e **M/b Re** dovranno tenere issato a riva, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) del citato regolamento, anche il segnale bi-lettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S. Inoltre, dovrà essere assicurato l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF (156.800 MHz);
- 1.7. Le unità navali **M/b Do** e **M/b Re** dovranno essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste da norme, regolamenti e/o disposizioni in vigore nel tratto di mare interessato dai lavori. In ogni caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di sicurezza;
- 1.8. Utilizzare soltanto attrezzature ed apparecchi subacquei preventivamente testati con regolare certificazione di collaudo o di conformità;
- 1.9. Tutto il personale impiegato nelle operazioni deve essere coperto da idonea polizza assicurativa e deve, inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi.
- 1.10. Nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare, all'interno delle acque del Circondario marittimo di Mazara del Vallo, sia tempestivamente data comunicazione a questa Capitaneria di porto specificando inoltre:

- modalità di segnalazione;
 - posizione;
 - motivi mancato recupero;
 - azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.
- 1.11. Emettere messaggi di "SECURITÉ" sul canale 16 (156.800 Mhz), contenenti informazioni circa la sua posizione e la distanza alla quale le navi in transito dovranno mantenersi, qualora la zona di mare interessata presenti un'intensità di traffico tale da richiederne la trasmissione;
 - 1.12. Adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere; è fatto assoluto divieto d'impiego di esplosivi;
 - 1.13. Non arrecare danni alle risorse biologiche marine né impedimento all'esercizio della pesca e della balneazione;
 - 1.14. Adottare, nello svolgimento dei lavori, la massima cautela data la presenza in zona del Metanodotto Algeria - Italia, dei cavi telefonici e delle condotte sottomarine indicate sulla carta nautica n. 18. In relazione alle predette presenze, l'attività autorizzata può essere effettuata seguendo le procedure preventivamente concordate con le Società proprietarie;
 - 1.15. Le unità impegnate in tale operazione, dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di ostacoli, relitti o reperti d'interesse archeologico sommersi non riportati sulla documentazione nautica. In particolare ai relitti di cui alle ordinanze n. 50/2005, n. 06/2017, n. 10/2017 e n. 11/2021 reperibili sul sito istituzionale di questo Comando;
 - 1.16. Rispettare i divieti e le prescrizioni disposte dai comandi dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE, MARISICILIA e MARIDROGRAFICO con i nulla osta in premessa citati;
 - 1.17. tenere informata questa Capitaneria di porto circa l'andamento dei lavori segnalando tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle operazioni e/o sulla sicurezza della navigazione nel tratto di mare interessato.
 - 1.18. La società richiedente è inoltre tenuta a comunicare preventivamente a questa Capitaneria di porto i nominativi dei comandanti delle unità, del responsabile delle operazioni in mare e la loro eventuale sostituzione in corso d'opera.

Art.4

Disposizioni finali e sanzioni

I responsabili delle attività, a seguito della notifica (che si intende perfezionata anche solo mediante pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale della Capitaneria di porto) delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni.

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell'attività, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di

cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" – Mazara del Vallo del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, all'indirizzo web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> .

Mazara del Vallo, (*data della firma digitale*)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Allegato 1 Progetto "UNITIRRENO" Monitoraggio ambientale



Id	WGS84 - EPSG 4326					
	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine
1	37,644	12,546	37°38'38.34"N	12°32'45.85"E	37°38.639'N	12°32.764'E
2	37,643	12,545	37°38'34.38"N	12°32'42.81"E	37°38.573'N	12°32.713'E
3	37,641	12,545	37°38'26.92"N	12°32'40.46"E	37°38.449'N	12°32.674'E
4	37,634	12,537	37°38'0.63"N	12°32'13.43"E	37°38.01'N	12°32.224'E
5	37,633	12,536	37°37'57.5"N	12°32'8.11"E	37°37.958'N	12°32.135'E
6	37,632	12,534	37°37'56.06"N	12°32'1.46"E	37°37.934'N	12°32.024'E
7	37,630	12,503	37°37'46.73"N	12°30'11.5"E	37°37.779'N	12°30.192'E
8	37,630	12,490	37°37'47.2"N	12°29'23.11"E	37°37.787'N	12°29.385'E
9	37,631	12,481	37°37'51.37"N	12°28'52.52"E	37°37.856'N	12°28.875'E
10	37,634	12,473	37°38'1.76"N	12°28'22.0"E	37°38.029'N	12°28.367'E
11	37,639	12,460	37°38'20.83"N	12°27'37.69"E	37°38.347'N	12°27.628'E
12	37,653	12,432	37°39'9.53"N	12°25'56.41"E	37°39.159'N	12°25.94'E
13	37,666	12,407	37°39'56.24"N	12°24'23.91"E	37°39.937'N	12°24.399'E
14	37,671	12,396	37°40'14.75"N	12°23'44.65"E	37°40.246'N	12°23.744'E
15	37,674	12,389	37°40'25.31"N	12°23'18.64"E	37°40.422'N	12°23.311'E
16	37,680	12,368	37°40'49.63"N	12°22'6.54"E	37°40.827'N	12°22.109'E
17	37,652	12,558	37°39'6.61"N	12°33'28.6"E	37°39.11'N	12°33.477'E
18	37,655	12,561	37°39'17.06"N	12°33'40.41"E	37°39.284'N	12°33.673'E
19	37,656	12,563	37°39'19.93"N	12°33'45.79"E	37°39.332'N	12°33.763'E
20	37,656	12,565	37°39'23.36"N	12°33'54.07"E	37°39.389'N	12°33.901'E
21	37,657	12,566	37°39'25.22"N	12°33'57.13"E	37°39.42'N	12°33.952'E
22	37,657	12,567	37°39'26.22"N	12°34'1.26"E	37°39.437'N	12°34.021'E
23	37,659	12,569	37°39'33.66"N	12°34'8.86"E	37°39.561'N	12°34.148'E